

Allegato IA
(articolo 6, comma 1)

"PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI"

Per essere abilitati ad accedere al «SISTRI», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei «dispositivi», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo la procedura di seguito descritta.

Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiede un dispositivo USB per ciascuna «unità locale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Se nell'«unità locale» è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei «dispositivi», l'«operatore» dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell'«unità locale». Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta «unità locale», sarà possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali «delegati». L'«operatore» che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'ente o impresa.

Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere.

Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano.



I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono dotarsi di un dispositivo USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività.

Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

Ciascuna articolazione territoriale dell'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunicherà all'organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività.

Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password di sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e l'identificativo utente "*user name*") sono associate al soggetto indicato come «delegato». Qualora l'«operatore» non abbia indicato un «delegato», il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell'«operatore».


Qualora l'«operatore» abbia unità locali per una o più delle quali non sia stato individuato un «delegato», dovrà dotarsi comunque di tanti dispositivi USB quante sono le unità locali; in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e «unità locale/i» per la/e quale/i non sia stato individuato un «delegato», al rappresentante legale dell'«operatore».

Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali è associato ad un «delegato».

La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi:

I. PRIMA FASE - Iscrizione

1. Iscrizione al SISTRI



L'«operatore» dovrà iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

A. Modalità on line

In caso di iscrizione on line, l'«operatore» deve accedere alla sezione disponibile sul Portale Informativo SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema SISTRI ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La modalità di iscrizione on line comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul Portale Informativo SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.

B. Modalità via fax

In alternativa alla modalità di iscrizione on line, l'«operatore» potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana.

C. Telefonicamente

L'«operatore» potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il *call center* sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

L'«operatore» dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.

Qualora l'«operatore» si avvalga, per le attività previste dal presente regolamento, di un'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 con la Camera di Commercio, ritirerà presso tale associazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale associazione o società di servizi.

Il SISTRI comunicherà a ciascun «operatore» entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.

2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi»

I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e



con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori.

A seguito della predetta verifica, il SISTRI procederà alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione.

Qualora si registrino disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori in sede di iscrizione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, SISTRI chiederà agli operatori di confermare i dati comunicati in sede di iscrizione mediante invio in copia originale tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ufficio SISTRI, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere in conformità al modello disponibile sul portale informativo SISTRI. Il SISTRI procederà, dunque, alla personalizzazione dei dispositivi sulla base dei dati confermati nell'autodichiarazione e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione. Qualora, tuttavia, il disallineamento tra i dati contenuti nella predetta autodichiarazione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese dovesse perdurare per più di sessanta giorni dall'invio dell'autodichiarazione, SISTRI procederà a disabilitare i dispositivi consegnati.


Le Camere di Commercio, le «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB.

SECONDA FASE - Consegna dei «dispositivi»

3. Siti di Distribuzione

La consegna dei dispositivi USB avverrà:

- per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui è iscritto l'«operatore»;
- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'«operatore», oppure presso le sedi delle «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o società di servizi di diretta



emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio. Nel caso in cui l'«operatore» abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna «unità locale»;

4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro

Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'«operatore».

Il legale rappresentante dell'«operatore» potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.

Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

- 1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna «unità locale»;
- 2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al precedente punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI;
- 3) fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validità;
- 4) qualora siano stati individuati uno o più «delegati», occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i «delegato/i»;
- 5) numero di pratica assegnato dal SISTRI;
- 6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:

- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI e firmata dal legale rappresentante.

5. Procedura di ritiro

L'addetto del sito di distribuzione:



- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;
- inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;
- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;
- verifica, altresì, la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del «sito di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.

L'addetto del «sito di distribuzione» competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti:

- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.

Infine, l'addetto del «sito di distribuzione» consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema SISTRI, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare i dispositivi black box nelle province interessate, disponibile sul Portale Informativo SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei «dispositivi».



6. Consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità

La consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità previsti all'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 1 ter, nonché dei duplicati dei dispositivi verrà effettuata dal Sistri presso l'indirizzo indicato in sede di richiesta, previo inoltre al Sistri, contestualmente alla richiesta, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, della seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento del contributo SISTRI previsto nell'Allegato II per:
 - o il/i dispositivo/i "AGGIUNTIVO" e/o
 - o il/i dispositivo/i "duplicato" e/o
 - o il/i dispositivo/i "INTEROPERABILITA'
- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di richiesta. Per coloro che avranno effettuato la procedura di richiesta con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI;
- fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validità;
- fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i «delegato/i», qualora diverso/i dal legale rappresentante.

7. Custodia dei dispositivi

Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i «dispositivi» medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei «dispositivi» predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita



dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

COSTI DI SOSTITUZIONE		
Anno solare di sostituzione	Dispositivo USB	Black Box
2010	euro 60	euro 400
2011	euro 50	euro 350
2012	euro 45	euro 300
2013	euro 40	euro 250


In tutte le ipotesi sopra indicate, gli «operatori» dovranno comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la sostituzione dei «dispositivi» stessi. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano installati, il richiedente dovrà anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.

Il SISTRI provvederà a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potrà provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'installazione dei dispositivi black box sostitutivi.

Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi dei «dispositivi» stessi, gli «operatori» dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei «dispositivi»:

- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware;
- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software.

In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore è tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.



Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sarà attiva un'apposita sezione dedicata sul Portale Informativo SISTRI, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le comunicazioni via fax sarà scaricabile dal predetto sito internet.

DISPOSITIVI AGGIUNTIVI


PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO.

CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER TUTTE LE ATTIVITA', AD ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA CHE TRASPORTANO RIFIUTI URBANI

CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI

DIPENDENTI COMPLESSIVI dell'ente o dell'impresa.	Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi	Contributo annuale *
<10	0	euro 0
da 11 a 50	1	euro 60
da 51 a 250	2	euro 100
da 251 a 500	3	euro 150
>500	4	euro 200

(*) Il contributo è da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed è riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.




**CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER I COMUNI /
ENTI della REGIONE CAMPANIA che TRASPORTANO RIFIUTI URBANI**

ABITANTI	Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi	Contributo annuale *
inferiore a 5.000 abitanti	0	euro 0
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	1	euro 60
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	2	euro 100
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	3	euro 150
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	4	euro 200
superiore o uguale a 500.000 abitanti	4	euro 200

(*) Il contributo è da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed è riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.

**CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA'
di TRASPORTO di RIFIUTI URBANI: REGIONE CAMPANIA o iscrizione
volontaria (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006)**

Classe d'iscrizione all'Albo dell'ente o dell'impresa.	Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi	Contributo annuale *
inferiore a 5.000 abitanti	0	euro 0
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	1	euro 60




inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	2	euro 100
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	3	euro 150
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	4	euro 200
superiore o uguale a 500.000 abitanti	4	euro 200

(*) Il contributo è da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed è riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.

CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI SPECIALI (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006)

Classe d'iscrizione all'Albo dell'ente o dell'impresa. Quantità annua autorizzata	Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi	Contributo annuale *
inferiore a 3.000 tonn.	0	euro 0
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.	1	euro 60
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.	2	euro 100
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.	3	euro 150
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.	4	euro 200
superiore o uguale a 200.000 tonn.	4	euro 200

(*) Il contributo è da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed è riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.



Allegato IB
(articolo 8, comma 1, lettera c))

"PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX."

1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi black box

L'installazione dei dispositivi black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.

Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al Portale Informativo SISTRI, e compilando l'apposita sezione.

I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico-pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale Informativo SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare.

L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi black box.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul Portale Informativo SISTRI e sarà liberamente consultabile.

La perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, nonché la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta la cancellazione dall'elenco delle officine



autorizzate. La cancellazione è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti all'interessato al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

2. Attività propedeutiche all'installazione

Ciascun «operatore» che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda.

Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle installazioni dei dispositivi black box. A tal fine:

- unitamente al dispositivo USB, forniscono agli «operatori» la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box;
- contattano le officine autorizzate indicate dagli «operatori», o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli «operatori» medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.

Il SISTRI provvederà a consegnare i dispositivi black box direttamente alle officine autorizzate.

Per l'installazione dei dispositivi black box sarà inoltre necessario:

- acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare; la scheda SIM deve essere abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN; la scheda non genererà costi di consumo per l'operatore.
- inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'«operatore» può consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati.

La richiesta di installazione dei dispositivi black box presso l'officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'«operatore», che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di



un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'«operatore», da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.

3. Installazione presso l'officina autorizzata.

L'operatore dell'officina autorizzata:

- verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione dei dispositivi black box, accerta l'identità del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;
- inserisce la SIM nel dispositivo black box;
- installa il dispositivo black box sul veicolo;
- al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;
- sigilla il dispositivo black box;
- fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'«operatore», attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati.

4. Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione.

Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonché l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro.

Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box risulti non funzionante, dovrà essere restituito al SISTRI.

Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal regolamento, sorga l'obbligo di restituzione del dispositivo black box, gli «operatori» dovranno recarsi presso



una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo.

L'operatore delle officine autorizzate provvederà a disinstallare il dispositivo black box, che sarà restituito al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sarà invece restituita all'«operatore».

Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'«operatore», precisando luogo e data e il numero seriale del dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo.



Allegato II
(articolo 7, comma 4)

**RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI
OBBLIGATI**

PRODUTTORI/DETTENTORI		
	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
DIPENDENTI per unità locale		
<10	euro 120	(*) euro 60
da 11 a 50	euro 180	euro 90
da 51 a 250	euro 300	euro 150
da 251 a 500	euro 500	euro 250
>500	euro 800	euro 400

(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI

N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI		
	Quantitativi Annuì	CONTRIBUTO PERICOLOSI
DIPENDENTI per unità locale		
Da a 5	fino a 200 kg	euro 50
Da a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	euro 60
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	euro 60




IMPRENDITORI AGRICOLI		
	Quantitativi Annuì	CONTRIBUTO PERICOLOSI
DIPENDENTI per unità locale		
Da a 5	fino a 200 kg	euro 30
Da a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	euro 50
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	euro 50

COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)*	
	CONTRIBUTO PERICOLOSI
ABITANTI	
inferiore a 5.000 abitanti	€ 60

* I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.


COMUNI (Regione Campania)	
	CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
ABITANTI	
inferiore a 5.000 abitanti	euro 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	euro 90
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	euro 150
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	euro 250
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	euro 300
superiore o uguale a 500.000 abitanti	euro 400



TRASPORTATORI			
Quantità annua autorizzata	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI	CONTRIBUTO Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006
inferiore a 3.000 tonn.	euro 120	euro 60	
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.	euro 140	euro 70	
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.	euro 180	euro 90	
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.	euro 250	euro 125	euro 0
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.	euro 350	euro 175	
superiore o uguale a 200.000 tonn.	euro 500	euro 250	

TRASPORTATORI			
	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI	CONTRIBUTO Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	euro 150	euro 150	fino a due veicoli euro 100 per ogni veicolo
			oltre i due veicoli euro 150 per ogni veicolo

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA	
Popolazione complessivamente servita autorizzata	CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
inferiore a 5.000 abitanti	euro 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	euro 70




inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	euro 90
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	euro 125
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	euro 175
superiore o uguale a 500.000 abitanti	euro 250

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA	
	CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	€ 150

DISCARICHE (D1, D5, D12)			
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI	CONTRIBUTO INERTI
< 1.000	euro 300	euro 150	euro 100
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250	euro 200
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400	euro 300
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600	euro 500
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900	euro 700
tra 100.000 e 250.000	euro 2.500	euro 1.200	euro 1.000
tra 250.000 e 1.000.000	euro 3.000	euro 1.500	euro 1.200
> 1.000.000	euro 4.000	euro 2.000	euro 1.500

DISCARICHE (D1, D5, D12)			
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI	CONTRIBUTO INERTI
< 1.000	euro 300	euro 150	euro 100
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250	euro 200
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400	euro 300
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600	euro 500
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900	euro 700
tra 100.000 e 250.000	euro 2.500	euro 1.200	euro 1.000
tra 250.000 e 1.000.000	euro 3.000	euro 1.500	euro 1.200
> 1.000.000	euro 4.000	euro 2.000	euro 1.500



DEMOLITORI E ROTTAMATORI	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 300
tra 1.000 e 5.000	euro 500
tra 5.000 e 20.000	euro 800
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800
oltre 100.000	euro 2.500

FRANTUMATORI	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 900
tra 100.000 e 250.000	euro 1.200
oltre 250.000	euro 1.500

INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 300
tra 1.000 e 5.000	euro 500
tra 5.000 e 20.000	euro 800
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800
oltre 100.000	euro 2.500

INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 900
oltre 100.000	euro 1.200



IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)		
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) *		
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200

* Inclusi gli impianti produttivi di recupero

ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)		
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200



IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) *		
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO PERICOLOSI	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 300	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 500	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 800	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 1.200	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 1.800	euro 900
oltre 100.000	euro 2.500	euro 1.200

* Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000	euro 150
tra 1.000 e 5.000	euro 250
tra 5.000 e 20.000	euro 400
tra 20.000 e 50.000	euro 600
tra 50.000 e 100.000	euro 900
oltre 100.000	euro 1.200

CONSORZI	INTERMEDIARI	ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA' DI SERVIZI
CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO
euro 2.500	euro 100	euro 100
TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI		CENTRO RACCOLTA/PIATTA FORMA
CONTRIBUTO UNICO ANNUO		CONTRIBUTO UNICO ANNUO
euro 100		euro 500



Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.

I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente.

Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel Portale Informativo SISTRI.

Modalità di pagamento dei contributi:

A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:

per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;

per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla



quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

frantumatori;

inceneritori (D10);

impianti di coincenerimento (R1);

impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (articolo 7, comma 2, del regolamento). Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia



nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e



società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
- in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;
- per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma.

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'«Operatore», come definito dall'*art. 2* comma 1, lettera e);
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17 dicembre 2009


MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44

00147 - ROMA

CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'«operatore», come definito dall'*art. 2* comma 1, lettera e);



- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata oppure via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l'«operatore» sarà contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi black box.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

